Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **265**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di « fluidodinamica delle macchine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **266**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « archeologia e storia dell'Asia centrale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **267**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biologia delle popolazioni umane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **268.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere per l'indirizzo classico della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

scienze sussidiarie dell'archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **269.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1984.

Determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1984;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione delle caratteristiche di maggior pregio di tali produzioni, di determinare aliquote d'imposta più elevate per i fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi consegnati direttamente dalle fabbriche ai rispettivi committenti, e da questi ceduti gratuitamente ai consumatori, rispetto alle aliquote in vigore per i fiammiferi di normale produzione, distribuiti tramite gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 2 giugno 1983 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate il 28 novembre 1983 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge numero 198/1983;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, concernente le caratteristiche delle marche contrassegno di Stato per fiammiferi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (Lire)
cerini	10
svedesi	10
paraffinati in bossoli	16
controvento	55
caminetto	95
minerva	13,25
minerva giganti	80
familiari	9

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno di Stato per fiammiferi, di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi omaggio e nominativi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

34) colore rosso pompeiano con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di cartone con cerini al sesquisolfuro di fosforo;

35) colore giallo limone con leggenda « SVEDESI » in basso per la scatola di cartone con fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « svedesi »;

36) colore grigio lavagna con leggenda « PARAFFINATI IN BOSSOLI » in basso per il bossolo di cartone con fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchie variamente colorate;

37) colore verde americano con leggenda « CONTROVENTO » in basso per la scatola di legno con fiammiferi « controvento » di legno paraffinato al fosforo amorfo;

38) colore bleu caldo con leggenda « CAMINETTO » in basso per la scatola di cartone con fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « caminetto »;

39) colore giallo limone ~~con~~ leggenda « MINERVA » in basso per la bustina di cartone con fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »;

40) colore azzurro con leggenda « MINERVA » in basso per la busta di cartone con fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva giganti »;

41) colore grigio lavagna con leggenda « FAMILIARI » in basso per la busta o scatola di cartoncino con fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo del tipo « familiari ».

Fino a quando non saranno disponibili le specifiche marche contrassegno di Stato di cui ai due commi precedenti, ai tipi di fiammiferi indicati nell'art. 1 possono essere rispettivamente applicate le seguenti marche contrassegno:

a) ai fiammiferi del tipo « cerini » la marca di colore azzurro con leggenda « CERINI », di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972;

b) ai fiammiferi del tipo « svedesi » la marca di colore verde smeraldo con leggenda « SVEDESI », di cui al medesimo art. 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972;

c) ai fiammiferi del tipo « paraffinati in bossoli » la marca di colore rosso giallo con leggenda « PARAFFINATI IN BOSSOLI », di cui all'art. 1, paragrafo II, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse;

d) ai fiammiferi del tipo « controvento » la marca di colore rosso giallo con leggenda « CONTROVENTO », di cui al già menzionato art. 1, paragrafo II, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958;

e) ai fiammiferi del tipo « caminetto » la marca di colore rosso giallo con leggenda « CAMINETTO », di cui allo stesso art. 1, paragrafo II, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958;

f) ai fiammiferi del tipo « minerva » la marca di colore rosso giallo con leggenda « MINERVA », di cui allo art. 3 del decreto ministeriale 23 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1967, registro n. 7 Finanze, foglio n. 144, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967;

g) ai fiammiferi del tipo « minerva giganti » la marca di colore verde smeraldo con leggenda « MINERVA », di cui al più volte citato art. 1, paragrafo II, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958;

h) ai fiammiferi del tipo « familiari » la marca di colore verde smeraldo con leggenda « FAMILIARI », di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 10 Finanze, foglio n. 64, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1961.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1984
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 363

(3450)

DECRETO 22 giugno 1984.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri, variazione di denominazione e radiazione di altre marche nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza da Paesi delle Comunità europee, in base al prezzo richiesto dal fornitore nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, nonché alla variazione di denominazione di una marca estera ed alla radiazione dalla tariffa di marche nazionali ed estere già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza da Paesi delle Comunità europee sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO

(Tabella *A*)

Singleton's prestige snuff (10 scatole) . . . . Lit. 70.000 il kg
Ozona president snuff (10 scatole) . . . . » 100.000 » »

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Per sigarette:

Marschall half zware shag (20 buste) . . . . Lit. 80.000 il kg
Samson milde shag (25 buste) . . . . » 67.500 » »
Sunborn (25 buste) . . . . » 72.500 » »

Per pipa:

Savinelli extra mild in taste (20 scatole) . . . . Lit. 160.000 il kg
Savinelli english mixture mild in taste (20 scatole) . . . . » 160.000 » »
Half and half (20 pacchetti) . . . . » 100.000 » »
Dunhill golden hours (20 scatole) . . . . » 160.000 » »
Dunhill gold label (20 scatole) . . . . » 160.000 » »
Dunhill royal yacht (20 scatole) . . . . » 180.000 » »
Dunhill rubbed flake (20 buste) . . . . » 130.000 » »

Dunhill mild blend (20 buste)	Lit. 130.000 il kg	
Dunhill mild aromatic (20 buste)	» 130.000 » »	
Berens special mix (high aromatic) (20 scatole)	» 130.000 » »	
Berens exzellent (20 scatole)	» 150.000 » »	
Amphora mild aroma (20 buste)	» 80.000 » »	

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:

Van Dyck Brasil	Lit. 130.000 il kg conv.le
Churchill Brazil	» 150.000 » » »

Altri:

H & D Imperiales	Lit. 500.000 il kg conv.le

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Comuni:

M. H. mild Havana elegant	Lit. 120.000 il kg conv.le
Pablo cigarillos	» 60.000 » » »
Real A.L. Pedro	» 150.000 » » »

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Bastos de luxe filtre	Lit. 90.000 il kg conv.le
Rothmans luxury lenght (filter tipped)	» 100.000 » » »
R 6 ultra (filter)	» 95.000 » » »
King George supreme Virginias (filter)	» 105.000 » » »
Now (filter)	» 95.000 » » »
Salem menthol filter	» 95.000 » » »
More lights 100'S (filter)	» 95.000 » » »
Kim menthol filter mild	» 95.000 » » »
Prince of blends L.S. (filter tipped)	» 100.000 » » »

Art. 2.

Viene modificata come segue la denominazione della sottoindicata marca di tabacchi lavorati di provenienza da Paese delle Comunità europee:

SIGARETTE

Da « Roxy dual mild (filter) » a « Roxy 25 (filter) ».

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Marche di produzione nazionale:

SIGARETTE

Edelweiss filtro, Serraglio, Sax.

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

TRINCIATI

Borkum riff cherry cavendish.

SIGARETTI

John cotton filter tipped.

SIGARETTE

Rothmans Royals 120'S filter.

La vendita dei prodotti suindicati continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1984
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 111

(3449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1984.

Adempimenti da parte di imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84, e in particolare l'art. 5-*quater*, paragrafo 3;

Ritenuta la necessità di acquisire diretti elementi conoscitivi per integrare la documentazione in possesso dell'amministrazione circa la produzione effettiva di latte e prodotti lattiero-caseari, ai fini delle misure di contenimento della quantità complessiva prodotta in Italia;

Considerata la straordinaria urgenza di disporre della documentazione e degli elementi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le imprese e le associazioni comunque costituite, ubicate nel territorio della Repubblica italiana, che hanno acquistato presso i produttori, nel 1983, latte di vacca o altri prodotti lattiero-caseari da questo ottenuti, per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, devono redigere un'apposita dichiarazione utilizzando obbligatoriamente il modello MAF L/1 allegato al presente decreto.

Qualora un'impresa abbia più stabilimenti di lavorazione la dichiarazione dovrà essere compilata per ciascuno di essi attribuendo ad ogni stabilimento un numero progressivo a partire da uno che deve essere mantenuto in ogni successiva comunicazione.

La dichiarazione deve essere inviata anche dalle imprese che hanno cessato la loro attività durante il 1983, o nei primi tre mesi del 1984, e delle imprese che hanno iniziato la loro attività successivamente al 1° gennaio 1983. In quest'ultimo caso la dichiarazione deve riguardare gli ultimi dodici mesi di attività svolta anteriormente al 1° aprile 1984 o l'eventuale periodo inferiore.

Art. 2.

I produttori di latte di vacca o le loro associazioni comunque costituite che provvedono direttamente alla commercializzazione del latte di propria produzione e/o dei prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione di questo, anche in impianti collettivi di trasformazione, devono redigere un'apposita dichiarazione, relativa alla natura ed alla quantità di vendite dirette effettuate nel 1981, utilizzando obbligatoriamente il modello MAF L/2 allegato al presente decreto.

Sono comprese nella definizione dei produttori di cui al comma precedente le cooperative di produttori che nel 1981 hanno venduto direttamente per il consumo esclusivamente latte di produzione propria e/o hanno trasformato in tutto o in parte tale latte e venduto direttamente al consumo i prodotti ottenuti e che continuano a praticare siffatta attività.

I produttori o le associazioni di cui al presente articolo che hanno iniziato la loro attività dopo il 1981 ma prima del 1° aprile 1984 e coloro che dopo il 1° gennaio 1981 hanno apportato profonde modifiche alle strutture dell'azienda e/o all'indirizzo produttivo della stessa, nel modello MAF L/2, ai punti *F* e *G*, dovranno riportare le indicazioni relative agli ultimi dodici mesi della loro attività svolta anteriormente al 1° aprile 1984 o eventualmente in un periodo più breve.

Art. 3.

Le dichiarazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere compilate in triplice copia in conformità alle istruzioni riportate sul retro di ciascun modello. Due copie della dichiarazione devono essere spedite congiuntamente in plico raccomandato, utilizzando le apposite buste, entro il 31 luglio 1984, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio latte. La terza copia deve essere conservata dal dichiarante.

I modelli MAF L/1 ed L/2 e le buste da utilizzare per l'invio delle dichiarazioni saranno forniti gratuitamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno disponibili presso le camere di commercio e gli uffici provinciali dell'agricoltura dipendenti dalle regioni.

Le dichiarazioni possono essere inviate anche per il tramite delle associazioni di categoria.

Art. 4.

I dati indicati nella dichiarazione devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali ed in quelle relative al pagamento del prelievo di corresponsabilità di cui ai regolamenti (CEE) n. 1079/77 e n. 1822/77.

Il mancato invio, entro i termini prescritti, della dichiarazione o l'invio di dichiarazioni non veritiere, comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste terminata l'elaborazione dei dati di cui alle dichiarazioni previste dal presente decreto, provvederà a comunicarli alle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: PANDOLFI

PROTOCOLLO UFFICIO

MOD. MAF L/1
ACQUISTO

Dichiarazione concernente l'acquisto di latte di vacca e di altri prodotti lattiero - caseari nell'anno 1983

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Generale della Tutela Economica dei prodotti agricoli
UFFICIO LATTE
Via XX Settembre 20
00187 Roma

A	ACQUIRENTE PARTITA IVA 0 0 — CODICE FISCALE — CODICE AZIENDA MAF
B	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OVVERO PER LE DITTE INDIVIDUALI COGNOME E NOME DEL TITOLARE — Cognome — nome
C	DOMICILIO FISCALE — via e numero civico — comune — cap. — prov. (sigla) — telefono
D	UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO — N. PROGRESSIVO — via e numero civico — comune — cap. — prov. (sigla)
E	DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE — data di nascita — sesso M F — comune di nascita — prov. di nascita
F	DA COMPILARE SE L'IMPRESA HA CESSATO L'ATTIVITÀ — data di cessazione mese anno — DA COMPILARE SE L'IMPRESA HA INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 1983 OPPURE NEL 1984 — data di inizio mese anno

G	LATTE		
G1	LATTE ACQUISTATO DIRETTAMENTE DAI PRODUTTORI NAZIONALI		Quintali
	Quantità assoggettata al prelievo di corresponsabilità	1	
	Quantità non assoggettata al prelievo di corresponsabilità	2	
	TOTALE (caselle 1 + 2)	3	
G2	ALTRO LATTE ACQUISTATO		Quintali
	Quantità acquistata da soggetti che sono a loro volta acquirenti da produttori nazionali	4	
	Quantità importata	5	
	TOTALE (caselle 4 + 5)	6	

			CREMA			BURRO
H	CREMA E BURRO		mat. grassa	Quintali		Quintali
	Quantità acquistata dai produttori nazionali di latte	7	%		11	
	Quantità acquistata da altri soggetti nazionali non produttori di latte	8	%		12	
	Quantità importata	9	%		13	
	TOTALI (crema: caselle 7+8+9 — burro: caselle 11+12+13)	10	X		14	

I	FORMAGGI			Quintali
	Quantità acquistata dai produttori nazionali di latte	Sost. secca % Mat. grassa %	15	
	Quantità acquistata da altri soggetti nazionali non produttori di latte		16	
	Quantità importata		17	
	TOTALE (caselle 15+16+17)		18	

L	In caso di compilazione del modello MAF L/2 (vendite dirette) barrare la casella a fianco [19]

data ______________ firma ______________

ORIGINALE PER IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO

Il presente modello deve essere compilato da tutti i primi acquirenti e cioè da tutte le imprese e/o le associazioni, comunque costituite, che hanno acquistato nel 1983, presso i produttori o presso le loro associazioni, latte di vacca o altri prodotti lattiero-caseari da esso ottenuti:

a) per procedere al loro trattamento o trasformazione (latterie, caseifici, cooperative e centrali che acquistano direttamente dai produttori);

b) oppure per rivenderli ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte e di prodotti lattiero-caseari (raccoglitori, centri di raccolta che acquistano dal produttore per rivendere ad imprese di cui alla lettera a).

Il presente modello va compilato anche dalle imprese che nel corso del 1983 o successivamente hanno cessato la loro attività e dalle imprese che l'hanno iniziata posteriormente al 1° gennaio 1983.

Avvertenze generali

I caseifici costituiti sotto forma cooperativa o in qualunque altra forma associativa, che lavorano o trasformano latte di vacca di produttori associati e che attraverso propri punti di vendita effettuano **anche vendita diretta** al consumo di latte e/o di prodotti lattiero-caseari, debbono compilare anche il Modello MAF L/2 per le quantità vendute direttamente al consumo.

La presente dichiarazione non produce alcun effetto sulla posizione dichiarata dal soggetto ai fini fiscali e sul conseguente regime applicato (es: regime normale o regime speciale IVA; versamento o meno del prelievo di corresponsabilità); è evidente; tuttavia, che i dati riportati nella dichiarazione, relativi alle quantità di latte e/o di prodotti lattiero-caseari acquistati, debbono trovare corrispondenza nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e per il pagamento del prelievo di corresponsabilità nonchè nella documentazione commerciale.

La dichiarazione deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o, qualora si tratti di impresa individuale, dal titolare della stessa. Deve essere compilata in triplice copia, due delle quali da spedirsi congiuntamente, in plico raccomandato senza avviso di ricevimento, utilizzando l'apposita busta con indirizzo stampato. La terza copia deve essere conservata dal dichiarante.

Le caselle devono essere compilate con caratteri a stampatello o dattiloscritte. Le caselle che non interessano devono essere lasciate in bianco.

Per trasformare in chilogrammi la quantità di latte espressa in litri questa deve essere moltiplicata per il coefficiente 1,03.

I quantitativi vanno espressi in quintali ed arrotondati alla cifra superiore se il decimale è superiore a 50 Kg; (es. indicare: 100 q.li qualora la quantità acquistata sia compresa tra q.li 99,51 e q.li 100,50; 99 quintali se la quantità acquistata è compresa tra 98,51 e 99,50).

Per soggetti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 1983 i dati della presente dichiarazione devono riguardare gli ultimi dodici mesi di attività svolta anteriormente al 1° aprile 1984 o l'eventuale periodo inferiore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modello devono essere osservate le seguenti indicazioni:

Rigo A: Acquirente (vedasi parte relativa ai soggetti interessati alla compilazione e alle avvertenze generali).

I tre codici richiesti, se posseduti, devono essere tutti indicati. Il codice azienda è quello rilasciato dal Ministero Agricoltura e Foreste alle imprese che sono soggette al pagamento del prelievo di corresponsabilità.

Deve essere riportato il codice fiscale dell'impresa, qualora si tratti di società, associazioni, cooperative, enti e simili; quello del titolare dell'impresa (persona fisica) qualora si tratti di impresa individuale.

In mancanza di partita IVA e di codice azienda è sufficiente il codice fiscale.

Rigo B: *Indicare con la massima esattezza la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, indicando in forma abbreviata la natura giuridica* (es.: società per azioni: SPA; società a responsabilità limitata: SRL; società cooperativa a responsabilità limitata: SCRL; società in nome collettivo: SNC; società in accomandita semplice: SAS).

In caso di impresa individuale indicare solo il cognome e il nome del titolare senza riportare altre denominazioni. In tal caso il cognome e il nome vanno indicati nelle due caselle previste.

Rigo C: Il domicilio fiscale da riportare è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi.

Rigo D: *La dichiarazione deve essere rilasciata per ogni stabilimento di lavorazione. In caso di più stabilimenti, nella casella apposita va indicato un numero progressivo a* partire da 1; tale numero va mantenuto invariato per ogni dichiarazione successiva relativa allo stesso stabilimento.

Rigo E: Deve essere compilato solo se si tratta di impresa individuale e devono essere indicati i dati relativi al titolare, di cui al punto B.

Rigo F: Deve essere compilato:
- dalle imprese che hanno cessato l'attività nel corso del 1983 e 1984;
- *dalle imprese che hanno iniziato la loro attività dopo il primo gennaio 1983. Specificare nelle apposite caselle mese e anno di inizio dell'attività.*

Quadro G: Latte (vedi n.b.)

Il quadro G si compone di due sezioni: G1 per il latte acquistato presso i produttori nazionali e G2 per il latte acquistato presso altri soggetti (il cui dato viene rilevato per i necessari riscontri). I quantitativi da indicare nelle varie caselle devono essere espressi in quintali e arrotondati come spiegato nelle avvertenze generali.

Sezione G1: Latte acquistato dai produttori nazionali.

Caselle 1 e 2: Indicare i quantitativi di latte **acquistati** direttamente dai produttori nazionali nel 1983 separatamente per le quantità assoggettate a prelievo di corresponsabilità (casella 1) e quelle non assoggettate (casella 2);

Casella 3: Sommare i quantitativi delle caselle 1 e 2.

Sezione G2: Altro latte acquistato.

Casella 4: Indicare i quantitativi di latte che il dichiarante ha acquistato da altri acquirenti nazionali e cioè da quelle imprese o associazioni che hanno acquistato per prime il latte dal singolo produttore o da una associazione di produttori.

Casella 5: Indicare i quantitativi di latte di produzione non nazionale acquistati.

Casella 6: Sommare i quantitativi delle caselle 4 e 5.

Quadro H: Crema e Burro (vedi n.b.)

Per la crema il tenore in materia grassa da riportare nelle apposite caselle deve risultare dalla media ponderata degli acquisti.

Caselle 7 e 11: Riportare esclusivamente i quantitativi di prodotti acquistati presso gli allevatori che li hanno ottenuti dalla trasformazione del loro latte.

Quadro I: Formaggi (vedi n.b.)

Casella 15: Riportare i quantitativi di formaggio acquistati presso gli allevatori che l'hanno ottenuto dalla trasformazione del loro latte, indicando la percentuale media della sostanza secca e della materia grassa sulla sostanza secca.

Rigo L: Barrare la casella n. 19 qualora il dichiarante debba compilare anche il Modello MAF L/2.

N.B.: Nei quadri G, H, e I, i quantitativi dei prodotti, acquistati direttamente dai produttori, debbono essere riportati al netto di quelli indicati sul Mod. MAF L/2.

PROTOCOLLO UFFICIO

MOD. MAF L/2
VENDITE DIRETTE

Dichiarazione concernente i quantitativi di latte di vacca e/o di altri prodotti lattiero - caseari venduti direttamente per il consumo dal produttore agricolo

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Direzione Generale della Tutela
Economica dei prodotti agricoli

UFFICIO LATTE
Via XX Settembre 20
00187 Roma

A	PRODUTTORE partita IVA 0 0 codice fiscale
B	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OVVERO PER LE DITTE INDIVIDUALI COGNOME E NOME DEL TITOLARE Cognome | nome
C	DOMICILIO FISCALE via e numero civico | comune | cap. | prov. (sigla) | telefono
D	UBICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE [1] O DELLO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE [2] via e numero civico | comune | cap. | prov. (sigla)
E	DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE data di nascita | sesso [M] [F] | comune di nascita | prov. di nascita

F	Numero medio di vacche utilizzate per la produzione del latte nell'anno 19 ___ o nel periodo dal ___ (mese) ___ (anno) al ___ (mese) ___ (anno)	1	n.

G	Quantità di latte e di altri prodotti derivati dalla trasformazione venduti direttamente per il consumo nell'anno 19 ___ o nel periodo dal ___ (mese) ___ (anno) al ___ (mese) ___ (anno)					Quintali
	Latte				2	
	Crema	MAT. GRASSA %			3	
	Burro				4	
			Sostanza Secca %	Materia Grassa %		Quintali
	Formaggio				5	
	Formaggio				6	
	Formaggio				7	
	Formaggio misto	Latte di vacca %	X	X	8	
	Formaggio misto		X	X	9	
	Formaggio misto		X	X	10	

			Quintali
H	Quantità di latte consegnata all'acquirente trasformatore	11	

data ____________________ firma ____________________

ORIGINALE PER IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO

Il presente modello deve essere compilato:

a) da tutti i produttori singoli che immettono direttamente al consumo di latte di propria produzione e/o i prodotti lattiero-caseari da esso ottenuti ma solo se il quantitativo annuo di latte prodotto abbia superato nel 1983 i 150 quintali;

b) da tutti i caseifici costituiti in forma cooperativa o in qualunque altra forma associativa che lavorano o trasformano il latte di vacca di un gruppo di produttori associati ed immettono tutto o parte di tale latte e/o dei prodotti lattiero-caseari da esso ottenuti direttamente al consumo attraverso propri punti di vendita.

Il presente modello deve essere utilizzato unicamente per le quantità di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente per il consumo; per la parte degli stessi prodotti venduti invece attraverso i normali circuiti commerciali i caseifici in parola debbono compilare il Modello MAF L/1.

Avvertenze generali

La presente dichiarazione non produce alcun effetto sulla posizione dichiarata dal soggetto ai fini fiscali ed il regime fiscale conseguentemente applicato (es: regime normale o regime speciale IVA e versamento o meno del prelievo di corresponsabilità); è evidente, tuttavia, che i dati riportati nella dichiarazione relativi al latte ed ai prodotti lattiero-caseari immessi direttamente al consumo debbono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e per il pagamento del prelievo di corresponsabilità.

La dichiarazione deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante qualora si tratti di società, associazioni, cooperative, enti e simili; dal titolare dell'azienda qualora si tratti di azienda agricola individuale.

Deve essere compilata in triplice copia, due delle quali devono essere spedite congiuntamente in plico raccomandato senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta con indirizzo stampato. La terza copia deve essere conservata dal dichiarante.

Le caselle devono essere compilate con caratteri a stampatello o dattiloscritte. Le caselle che non interessano devono essere lasciate in bianco.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modello di dichiarazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

Rigo A: I due codici richiesti, se posseduti, devono essere ambedue indicati.

Deve essere riportato il codice fiscale dell'impresa qualora si tratti di società, associazione, cooperative, enti e simili; quello del titolare dell'azienda agricola (persona fisica) qualora si tratti di impresa individuale.

Solo in mancanza di partita IVA è sufficiente il codice fiscale.

Rigo B: Indicare con la massima esattezza la denominazione e la ragione sociale dell'impresa agricola, indicando in forma abbreviata la natura giuridica (es: società per azioni: SPA; società a responsabilità limitata: SRL; società cooperativa a responsabilità limitata: SCRL; società in nome collettivo: SNC; società in accomandita semplice: SAS).

In caso di azienda agricola individuale indicare solo il cognome e il nome del titolare senza riportare altre denominazioni. In tal caso il cognome ed il nome vanno indicati nelle due caselle previste.

Rigo C: Il domicilio fiscale da riportare è quello già indicato *nell'ultima dichiarazione dei redditi.*

Rigo D: Indicare l'ubicazione dell'azienda agricola di produzione, barrando l'apposita casella 1 nel caso si tratti di produttori singoli; indicare l'ubicazione dello stabilimento di trasformazione, barrando l'apposita casella 2 qualora si tratti di produttori associati.

Rigo E: Deve essere compilato solo se si tratta di azienda agricola individuale e devono essere indicati i dati relativi al titolare di cui al punto B.

Quadri F e G: I dati relativi al numero medio delle vacche (casella 1 quadro F) ed i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente dal produttori al consumo *(quadro G) devono riguardare l'anno 1981.*

Solo nel caso che l'attività di vendita al consumo sia iniziata dopo il 1° gennaio 1981 e prima del 1° aprile 1984, o per coloro che, dopo il 1° gennaio 1981 hanno apportato profonde modifiche nelle strutture dell'azienda e/o all'indirizzo produttorio della stessa, i dati della presente dichiarazione dovranno riguardare gli ultimi *dodici mesi di attività svolta anteriormente al 1° aprile* 1984 o l'eventuale periodo inferiore ai 12 mesi.

Per trasformare in Kg. (chilogrammi) la quantità di latte espressa in litri questa deve essere moltiplicata per il coefficiente 1,03.

I quantitativi da indicare al quadro G vanno espressi in quintali ed arrotondati alla cifra superiore se il decimale è superiore a 50 Kg. alla cifra inferiore se il decimale è fino a 50 kg. (es. *indicare 100 q.li qualora la quantità acquistata sia compresa tra q.li* 99,51 e q.li 100,50; indicare 99 quintali se la quantità acquistata sia compresa tra q.li 98,51 e q.li 99,50).

Casella 3: Per la crema il tenore in materia grassa deve risultare dalla media della produzione.

Caselle 8, 9, 10: Per i formaggi misti prodotti con latte di vacca e di altri tipi di latte indicare la percentuale di latte di vacca utilizzata.

Rigo H: I soggetti interessati alla compilazione del presente modello che, oltre a immettere direttamente al consumo latte e/o prodotti lattiero-caseari, effettuano consegne di latte ad uno o più acquirenti, debbono indicare le quantità di latte consegnate.

(3448)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 giugno 1984.

Proroga della data di applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 1984, concernente le norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984;

Visto il successivo decreto ministeriale 7 marzo 1984, con il quale la decorrenza della efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1984 è stata prorogata al 1° luglio 1984;

Considerato che si rende necessaria una ulteriore proroga per l'esame delle opportune modificazioni da apportare al decreto stesso;

Decreta:

Articolo unico

L'entrata in vigore del decreto del 23 gennaio 1984 è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1985. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982.

Fino alla data di cui al comma precedente la circolazione dei veicoli indicati nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 23 gennaio 1984, nonché delle macchine operatrici, purché non superino le dimensioni fissate nello stesso articolo per le macchine agricole, sarà consentita senza la scorta della polizia della strada, a condizione che i veicoli stessi risultino adeguatamente segnalati ai fini della prevenzione degli incidenti, a cura e responsabilità dei vettori.

Ove tuttavia ricorrano particolari ragioni di pericolosità del percorso, saranno prescritti nelle autorizzazioni gli accorgimenti tecnici idonei a tutelare la sicurezza della circolazione, compreso l'impiego di uno o più autoveicoli di scorta secondo le modalità previste dall'art. 10, comma settimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La data riportata al punto 5 dell'art. 12 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, ed anticipata al 1° luglio 1984 con il decreto 7 marzo 1984, è anch'essa differita al 1° gennaio 1985.

Roma, addì 28 giugno 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(3481)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 gennaio 1984.

Impegno della somma di L. 12.059.091.000 a favore della regione Calabria, relativa al secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, impegnata a favore della regione Calabria la somma di lire 634.689.000, quale anticipo del 5% per il 1981, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 18453 del 21 novembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Calabria con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 12.059.091.000, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 3/10674 del novembre 1983;

Vista la successiva nota di precisazione n. 019894 del 23 dicembre 1983 della regione Calabria;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Calabria per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 12.059.091.000, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 95

(3382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto interministeriale 19 novembre 1983 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata di altri tre mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone.

Con decreto interministeriale 20 novembre 1983 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata di altri tre mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.C.I. S.p.a. - Industria cartaria cartotecnica italiana, in Tolmezzo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1983 al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di Luciano Nobili e C., in Ronco Briantino (Milano), stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil, in Barcellona (Messina), è prolungata al 28 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di Luciano Nobili e C., con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil, in Barcellona (Messina), è prolungata al 28 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondarco, in Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amino derivati, in Bagni di Tivoli (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e stabilimenti in Valbrembo (Bergamo), Villotta e Vallenoncello (Pordenone), Malo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.G.R.A.F., in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Fabriano, Albicina, Marischio e Comunanza (Ancona), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastore Benedetto, in Torino, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rover, in Poiano (Verona), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RIV-SKF, con sede e stabilimento in Torino, officine di Villar Perosa, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., in Terni, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, in Minerba (Verona), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padula Giacinto e Figli, in Matera, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Sentino, in Sassoferrato (Ancona), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Biesse, in Faenza (Ravenna), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, in Milano, centro vendite di Marano (Bolzano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 7 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), ora « S.p.a. Utita macchine utensili, in liquidazione », con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Cozzi, in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tortona - C.M.T., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede in Padova e unità in Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, San Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil, in Barcellona (Messina), è prolungata al 28 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil, in Barcellona (Messina), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di Luciano Nobili e C., con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, e prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos pompe, in Pozzo d'Adda, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie elettroniche di Legnano, in Legnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impianti tecnologici Ercole Marelli, in Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermarelli, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Aeraulic, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla RIV-SKF industria, con sede in Torino e stabilimenti in Airasca Pinarolo (Torino), Villar Perosa (Torino), sede centrale in Torino, magazzino in Airasca (Torino), stabilimento in Massa Carrara, magazzino in Firenze, stabilimento in Cassino, magazzino in Roma, stabilimento e magazzino in Bari, magazzino in Genova e magazzino in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3388)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guido Sartori, in Venezia, stabilimento in Venezia-Porto Marghera che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Alta, stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), Chimica Lardarello, stabilimento di Saline di Volterra e Lardarello (Pisa) e S.p.a. Fimat, stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta la ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(3386)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 giugno 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex di Bitti (Nuoro), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex di Bitti (Nuoro), è prolungata per un trimestre.

(3387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 22 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1720,400	1720,400	—	1720,400	1720,55	1720,55	1720,700	1720,400	1720,400	1720,40
Marco germanico .	617,040	617,040	—	617,040	617,25	617,04	617,050	617,040	617,040	617,05
Franco francese	200,900	200,900	—	200,900	201 —	200,96	201,020	200,900	200,900	200,90
Fiorino olandese	547,650	547,650	—	547,650	547,90	547,75	547,850	547,650	547,650	547,65
Franco belga . .	30,311	30,311	—	30,311	30,30	30,29	30,280	30,311	30,311	30,31
Lira sterlina .	2338,100	2338,100	—	2338,100	2344,50	2338,80	2339,500	2338,100	2338,100	2338,10
Lira irlandese	1885,500	1885,500	—	1885,500	1890 —	1886,57	1887,650	1885,500	1885,500	—
Corona danese	168,500	168,500	—	168,500	168,75	168,40	168,300	168,500	168,500	168,50
E.C.U.	1376,200	1376,200	—	1376,200	1381 —	1376,70	1377 —	1376,200	1376,200	1376,20
Dollaro canadese	1308,200	1308,200	—	1308,200	1318 —	1308 —	1308,950	1308,200	1308,200	1308,20
Yen giapponese .	7,285	7,285	—	7,285	7,304	7,304	7,278	7,285	7,285	7,29
Franco svizzero . .	740 —	740 —	—	740 —	742,50	742,50	740,290	740 —	740 —	740 —
Scellino austriaco . .	87,740	87,740	—	87,740	87,77	88,15	87,800	87,740	87,740	87,75
Corona norvegese .	217,070	217,070	—	217,070	217,19	218,25	217,320	217,070	217,070	217,07
Corona svedese . .	209,750	209,750	—	209,750	209,83	210,10	209,820	209,750	209,750	209,75
FIM	291,750	291,750	—	291,750	290,72	292,25	289,500	291,750	291,750	—
Escudo portoghese .	11,850	11,850	—	11,850	11,90	12 —	11,960	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola .	10,925	10,925	—	10,925	10,93	10,95	10,940	10,925	10,925	10,93

Media dei titoli del 22 giugno 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	72,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6% » » 1970-85 .	95,800
» 6% » » 1971-86 .	91,550
» 6% » » 1972-87 .	87,300
» 9% » » 1975-90 .	89,250
» 9% » » 1976-91 .	87,700
» 10% » » 1977-92 .	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	91,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,800
» » » TR 2,5% 1983/93	106,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,050
» » » » 1-10-1982/84 .	100,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100,150
» » » » 1-12-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,500

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,100
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,650
» » » » 1-10-1982/86 .	100,600
» » » » 1-11-1982/86 .	100,650
» » » » 1-12-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,850
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,725
» » » » 1-10-1983/86 .	99,700
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,575
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,775
» » » » 1-11-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,750
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,650
» » » » 1-10-1983/88 .	100,700
» » » » 1-11-1983/88 .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,075
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,450
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,525
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,600
» » » 17% 1-10-1985 .	102,050
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	94,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,525
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,5%	100,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1720,550
Marco germanico .	617,045
Franco francese	200,960
Fiorino olandese	547,750
Franco belga . . .	30,295
Lira sterlina . . .	2338,800
Lira irlandese	1886,575
Corona danese	168,400
E.C.U. .	1376,600
Dollaro canadese . .	1308,575
Yen giapponese . .	7,281
Franco svizzero . . .	740,145
Scellino austriaco .	87,770
Corona norvegese .	217,195
Corona svedese . .	209,785
FIM	290,625
Escudo portoghese	11,905
Peseta spagnola . .	10,932

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 25 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1718,900	1718,900	1718,95	1718,900	1718,70	1718,70	1718,500	1718,900	1718,900	1718,90
Marco germanico .	615 —	615 —	612,75	615 —	615,45	616 —	615 —	615 —	615 —	615 —
Franco francese	200,130	200,130	200,50	200,130	200,75	199,98	199,840	200,130	200,130	200,12
Fiorino olandese	547,720	547,720	544,75	547,720	547,15	546,86	546,950	547,720	547,720	546,72
Franco belga .	30,285	30,285	30,10	30,285	30,28	30,29	30,310	30,285	30,285	30,29
Lira sterlina .	2336,900	2336,900	2325 —	2336,900	2338 —	2335,35	2333,810	2336,900	2336,900	2336,90
Lira irlandese	1888,500	1888,500	1878 —	1888,500	1886 —	1887,25	1886 —	1888,500	1888,500	—
Corona danese	168,280	168,280	167,50	168,280	168,20	168,24	168,204	168,280	168,280	168,28
E.C.U. .	1376,500	1376,500	1368,75	1376,500	1376,60	1377,35	1378,250	1376,500	1376,500	1376,50
Dollaro canadese .	1316,500	1316,500	1310 —	1316,500	1319,15	1316,65	1317 —	1316,500	1316,500	1316.50
Yen giapponese .	7,250	7,250	7,23	7,250	7,26	7,24	7,249	7,250	7,250	7,25
Franco svizzero .	739,250	739,250	736 —	739,250	739,30	739,37	739,500	739,250	739,250	739,25
Scellino austriaco . .	87,689	87,689	87,30	87,689	87,82	87,73	87,780	87,689	87,689	87,69
Corona norvegese . . .	217,500	217,500	216,50	217,500	217,90	217,54	217,580	217,500	217,500	217,50
Corona svedese .	210,500	210,500	209,50	210,500	210,48	210,50	210,510	210,500	210,500	210,50
FIM . .	291 —	291 —	290 —	291 —	291,67	291,12	291,250	291 —	291 —	—
Escudo portoghese .	11,920	11,920	11,90	11,920	11,97	11,95	11,980	11,920	11,920	11,92
Peseta spagnola .	10,921	10,921	10,90	10,921	10,85	10,92	10,930	10,921	10,921	10;93

Media dei titoli del 25 giugno 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,500
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	87 —
» 10 % » » 1977-92 .	90,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,025
» » » » 1-10-1982/84 .	100,125
» » » » 1-11-1982/84 .	100,250
» » » » 1-12-1982/84 .	100,425
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,425
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,625
» » » » 1-10-1982/86 .	100,675
» » » » 1-11-1982/86 .	100,675
» » » » 1-12-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,750
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,725
» » » » 1-10-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,675
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,700
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,575
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,675
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,725
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,700
» » » » 1- 9-1983/88 .	100,625
» » » » 1-10-1983/88 .	100,600
» » » » 1-11-1983/90 .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,100
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,325
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,575
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,775
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,875
» » » » 1983/90 11,5 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1718,700
Marco germanico .	615 —
Franco francese .	199,985
Fiorino olandese	546,835
Franco belga . .	30,297
Lira sterlina .	2335,355
Lira irlandese . . .	1887,250
Corona danese .	168,240
E.C.U. . . .	1377,370
Dollaro canadese . . .	1316,750
Yen giapponese	7,249
Franco svizzero	739,375
Scellino austriaco . .	87,734
Corona norvegese	217,540
Corona svedese	210,505
FIM	291,125
Escudo portoghese . .	11,950
Peseta spagnola	10,925

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Nome del prodotto	Ditta e sede	Numero di registrazione	Data del decreto di revoca
Blend-A-Med	Blendax Werke in Mainz (Western Germany) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Blendital sita in Milano, viale Certosa, 34	6589	20-6-1983
Pomata Tego	Th. Goldschimidt A.G. - Chemische Fabriken di Essen (Germania Occ.) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta E. Possanner, con sede in Milano, via dei Cappuccini, 9	3496	20-6-1983
Domeboro Tabs	Dome Chemicals Inc. di New York (U.S.A.) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Farchem sita in Milano, via Montevideo, 19	1894	20-6-1983
Solugauze Ultraplast	Wallace, Cameron & Co. Ltd., Glasgow-Scozia, rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Felice Mastrodonato, sita in Roma, via Aurelia, 424	7410	20-6-1983
Ultraderm crema	Idem	7408	20-6-1983
Mederma spray	Merz e Co-Chemiske Fabriken-Frankufort a/M. (Germania Occ.) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta SIT S.p.a. cod. fisc. 00834640187, con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 10	7710	20-6-1983
Mederma crema	Idem	7711	20-6-1983

(3048)

Revoca di presidi medico-chirurgici

Nome del prodotto	Ditta	Numero registrazione	Data del decreto di revoca	Numero del decreto di revoca
Vagidone	Neoterapici Benvegna (Palermo)	8133	12-4-1984	499/R
Forfora shampo dis.	Cif (Roma)	8208	12-4-1984	492/R
Actisol	Magis Farm. (Brescia)	9239	12-4-1984	497/R
Steriman crema	Cif (Roma)	7800	12-4-1984	496/R
Benda A.B.C.	Ci Emme (Milano)	2095	12-4-1984	493/R
All On Tan	Cavallino	5074	12-4-1984	494/R
Kingsley	Cavallino	7530	12-4-1984	495/R
Tanita dent. disinf.	Cifa (Torino)	8004	28-2-1984	485/R
Odontsea collutorio	Ulf Sea Farmaco	8218	28-2-1984	484/R

(3049)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produt trici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1984

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Nerviano (Milano), via Gramsci, 4	Lampugnani farmaceutici S.p.a.	Operazioni terminali confezionamento specialità medicinali conto terzi	D.M. 27 gennaio 1984, n. 6507	
2	Palermo, via P.E. Giudici, 163 (officina comune)	Neoterapici Benvegna società r.l. e S.I.R.T. BBP S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 20 gennaio 1984, n. 6550	
3	Milano, via Doberdò, 16	Lagap italiana S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 14 gennaio 1984, n. 6565	
4	Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia, 40	Mitim S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 16 gennaio 1984, n. 6569	Mod. ragione sociale
5	Granarolo Emilia (Bologna), località Quarto Inferiore, via Viadagola	Biochimici PSN S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 27 gennaio 1984, n. 6571	Trasf. autor.
6	Milano, via Salasco, 4	Centro sperimentale del latte S.r.l.	Fermenti lattici (da impiegare nella preparazione di integratori medicati per mangimi)	D.M. 16 gennaio 1984, n. 6572	
7	Siena, via Fiorentina	Sclavo S.p.a.	Specialità medicinali costituite da sieri	D.M. 1° febbraio 1984, n. 6574	
8	Brescia, via Cacciamali, 36	Magis farmaceutici S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 1° febbraio 1984, n. 6575	Mod. ragione sociale
9	Lainate (Milano), via Mantova, 2/A e 2/B	Chemiferm S.r.l.	Fermenti lattici (da impiegare nella preparazione di integratori medicati per mangimi)	D.M. 1° febbraio 1984, n. 6576	
10	Roma, via Tiburtina, 1496 (officina comune)	Salus Researches Sarm S.p.a. - Sarm - Società antica ritrovati medicinali S.r.l. - Stabilimento chimico farm. Mendelejeff S.r.l.	Specialità medicinali e operazioni terminali confezionamento specialità medicinali conto terzi	D.M. 14 febbraio 1984, n. 6581	
11	Milano, via Clemente Prudenzio, 14	Iketon farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 8 marzo 1984, n. 6589	
12	Trieste, via Flavia, 122	Eurospital Pharma S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 20 febbraio 1984, n. 6592	Trasf. autor.
13	Piacenza, strada Regina, 2	Doppel farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 27 febbraio 1984, n. 6596	
14	Brescia, via Cacciamali, 36 (officina comune)	Magis farmaceutici S.p.a. - Mitim S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 30 marzo 1984, n. 6607	

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
1	Roma, via Tiburina, 1496	Salus Researches - Sarm S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 14 febbraio 1984, n. 6514	
2	Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8	Farmitalia Carlo Erba S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche per uso veterinario	D.M. 7 gennaio 1984, n. 6545	
3	Roma, piazza S. Maria della Scala, 23	Farmacia S. Maria della Scala	Specialità medicinali	D.M. 14 febbraio 1984, n. 6546	
4	Cinisello Balsamo (Milano), via Guicciardini, 47	Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 14 febbraio 1984, n. 6547	
5	Venezia, Sestriere di Cannaregio, Fondamenta S. Lucia, 54	Società di fatto Distilleria dei PP Carmelitani Scalzi	Specialità medicinali	D.M. 27 febbraio 1984, n. 6562	
6	Pomezia (Roma), via Tito Speri, 10	Medital specialità medicinali S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 14 febbraio 1984, n. 6582	
7	Milano, via Brioschi, 17	Iketon farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 8 marzo 1984, n. 6590	
8	Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40	Mitim S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 30 marzo 1984, n. 6601	
9	Brescia, via Cacciamali, 36	Magis farmaceutici S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 30 marzo 1984, n. 6602	

(3050)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 aprile 1984: « Autorizzazione alla casa di cura S. Pietro, in Ponte S. Pietro, all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo terapeutico ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 111 del 20 aprile 1984).

All'art. 3 del decreto ministeriale citato in epigrafe dove è scritto: « *Pagagnoni* prof. Camillo », leggasi: « *Paganoni* prof. Camillo ».

(3430)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B* e *C.*

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso

si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO A1/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Altiazem - Lusofarmaco		
50 cpr 60 mg	25271	12.330
Angizem - Inverni Della Beffa		
50 cpr ritardo 60 mg	25280	13.925
Betagon - Schering		
30 cpr 2,5 mg	25274	9.930
30 cpr 5 mg	25274/1	17.790
Bracen - Zyma		
20 cps 250 mg	25226	6.030
os sosp 2% 150 ml	25226/A	5.050
Bruzem - Bruschettini		
50 cpr 60 mg	25275	10.815
Cantor - Midy		
30 cpr 50 mg	25258	11.820
Caomet - Simes		
40 conf 10 mg	25244	28.130
Cinobac - Lilly		
20 cps 500 mg	25238	36.140
Cordieci - Neopharmed		
40 conf 10 mg	25232	27.735
Cycloviran - Sigmatau		
iv 3 fl 250 mg	25299	95.225
Dilzene - Sigmatau		
50 cpr 60 mg	25277	13.925
Douvent - Boehr. Ingel.		
spray 15 ml	25233	9.550
Dymion - Zambeletti		
40 cpr 10 mg	25254	28.105
Endobulin - Immuno		
iv 1 fl 250 mg + 1 fl 5 ml	25264	26.625
iv 1 fl 500 mg + 1 fl 10 ml	25264/1	47.580
iv 1 fl 1000 mg + 1 fl 20 ml	25264/2	88.020
iv 1 fl 2500 mg + 1 fl 50 ml	25264/3	211.535
iv 1 fl 5000 mg + 1 fl 100 ml	25264/4	416.535
Floxicam - Menarini		
20 cps 100 mg	25249	12.385
10 supp 200 mg	25249/A	13.055
10 supp 300 mg	25249/A1	18.100
20 cps 200 mg	25249/1	22.490
Forane - Abbott		
soluz inal fl 100 ml	25206	127.350
Ig Vena Sclavo - Sclavo		
1 fl 0,250 g 5 ml	25266	21.345
1 fl 0,5 g 10 ml	25266/1	40.220
1 fl 1 g 20 ml	25266/2	77.090
1 fl 2,5 g 50 ml + set	25266/3	191.235
1 fl 5 g 100 ml + set	25266/4	379.095
Inopamil - Simes		
40 cpr 50 mg	25257	18.555
40 cpr 100 mg	25257/1	34.875
20 cpr 200 mg	25257/2	35.555
Masterfen - Dompè		
30 cps 100 mg	25236	9.030
10 cps 100 mg	25236	3.860
10 supp 300 mg	25236/A	9.365
30 cps 200 mg	25236/1	15.840
10 cps 200 mg	25236/1	6.170
Maxicam - Parke-Davis		
20 cps 100 mg	25251	12.385
10 supp 200 mg	25251/A	13.055
10 supp 300 mg	25251/A1	18.100
20 cps 200 mg	25251/1	22.490
Mitocor - Zambon		
40 conf 10 mg	25245	28.130
Monoket - Chiesi		
50 cpr 20 mg	25200	14.720
'40' 30 cpr 40 mg	25200/1	16.745
Mucolene - Formenti		
aeros 6 f 3 ml	25225	7.630
spray rin 12,5 ml	25225/A	4.565
Neotyf Sclavo - Sclavo		
3 cps vaccino + 6 cps	25268	12.160
Neuromet - Isf		
im iv 10 f 1 g 5 ml	25294	19.500
30 cpr 400 mg	25294/A	19.410
20 cpr 800 mg	25294/A1	25.045
Nisolid - Chiesi		
soluz rin 0,025% 1 fl 20 ml	25227	8.135
aerosol dosato 200 dosi	25227/A	16.220
Nitro-Dur - Sigmatau		
15 sist transderm 5 cm2	25224	22.130
15 sist transderm 10 cm2	25224/1	23.045
15 sist transderm 15 cm2	25224/2	23.885
15 sist transderm 20 cm2	25224/3	24.715
Permixon - Zambeletti		
30 cps 160 mg	25288	19.550
Phosphalugel - Ibi		
os sosp 26 bust	25234	4.675
Piermap - Pierrel		
im 1 fl 500 mg	25279	6.800
os grat 10 bust 500 mg	25279/A	50.500
os grat 10 bust 1 g	25279/A1	98.500
im 1 fl 1 g	25279/1	12.050
im 1 fl 2 g	25279/2	21.300
Planum - Menarini		
63 cpr	25247	9.335
21 cpr	25247	5.305
Practil - Ravasini		
63 cpr	25253	9.335
21 cpr	25253	5.305
Priaxim - Ravizza		
30 cpr 50 mg	25240	16.605
6 supp 200 mg	25240/A	13.720
20 cpr 100 mg	25240/1	21.425
Propine - Allergan		
coll 3 ml	25252	4.130
coll 10 ml	25252	4.610
Rosacin - Master Pharm		
4 cps 150 mg	25194	12.105
Sandoglobulina - Sandoz		
iv 1 fl liof 1 g + 1 fl	25199	82.035
iv 1 fl liof 3 g + 1 fl	25199/1	236.875
iv 1 fl liof 6 g + 1 fl	25199/2	468.680

	Numero di registrazione	Prezzo
Scandine - Zambon		
40 cpr 50 mg	25259	18.555
40 cpr 100 mg	25259/1	34.875
20 cpr 200 mg	25259/2	34.555
Sufenid - Italfarmaco		
30 cps 100 mg	25196	9.030
10 cps 100 mg	25196	3.860
10 supp 300 mg	25196/A	9.365
10 cps 200 mg	25196/1	6.170
30 cps 200 mg	25196/1	15.840
Suscard - Pierrel		
50 cpr 2,5 mg	25248	15.940
Temgesic - Boehr. Bioch.		
iniett 5 f 0,3 mg/1 ml	25215	8.385
10 cpr 0,2 mg	25215/A	6.675
Tildiem - Lirca		
50 cpr 60 mg	25278	13.645
Tissucol Immuno		
kit 0,5 ml	25243	62.930
kit 1 ml	25243/1	108.045
kit 2 ml	25243/2	206.760
Turbocalcin - Isf		
im 5 f 1 ml	25301	60.570
Ubiten - Italfarmaco		
40 cpr 10 mg	25229	27.725
Venimmun - Ist. Boehring		
iv 1 fl liof 0,5 g + 1 f 10 ml	25297	41.145
flebo fl liof 2,5 g + f 50 ml	25297/1	191.925
flebo fl liof 5 g + f 100 ml	25297/2	379.665
flebo fl liof 10 g + f 200 ml	25297/3	754.745
Venogamma Polival - Ismunit		
iv 1 fl liof 250 mg	25261	20.580
iv 1 fl liof 500 mg	25261/1	37.990
iv 1 fl liof 2,5 g	25261/2	175.615
Venoglobulina Merieux - Merieux		
iv fl 2,5 g + fl	25256	151.865
iv fl 500 mg + fl	25256/1	33.585
iv fl 5 g + fl	25256/2	299.910
Vivotif Berna - Berna		
3 cps vaccino + 6 cps	25219	12.160
Zilden - Schiapparelli		
50 cpr 60 mg	25281	11.760
Zovirax - Wellcome		
iv 3 fl 250 mg	25298	95.225

ALLEGATO *A1*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Buflan - Pierrel		
os gtt 15 ml	24587/B	4.620
os gtt 30 ml	24587/B	7.960
Nitossil - Zyma		
os gtt 25 ml	25073/B	4.495
Polipirox - Herdel		
10 supp 20 mg	25118/A	6.655

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Biosinax - Sinax		
im 5 f 20 mg	24218/2	29.130
Fastum - Menarini		
r 30 cps 100 mg	23417/A1	8.050
Nebicina - Lilly		
iniett 1 fl 150 mg 2 ml	23189/4	9.950
Tetabulin - Immuno		
im 1 f 500 ui 2 ml	22601/A1	15.635
Vincristina - Lilly		
iv 1 fl liof 2 mg + 1 fl	20782/1	31.225

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Penglobe - Bracco		
12 cpr 800 mg	24125/1	10.890
Tetabulin - Immuno		
im 1 f 250 ui 1 ml	22601/A	8.670

MODIFICHE CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Reutol - Bioresearch		
30 cps 400 mg	24627/1	14.835

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Emofol - Tosi Franco		
im 5 f + 5 f 2 ml	2262	2.665
Exepin cortex - Zambeletti		
im 10 f liof + 10 f	22450	14.425
im 5 f liof + 5 f	22450	8.480
Mindol Merck - Bracco		
24 conf	1947/A	1.795
12 conf	1947/A	1.375
Obesaic - Manetti e R.		
30 conf 150 mg	5106	2.295
Pertiroid - Piam		
30 cps 200 mg	13346	1.920
Ricortex - Proter		
im 6 f liof + 6 f solv	21597	6.740
im 10 f liof + 10 f solv	21597	9.560
Rischiaril - Piam		
os 10 fl	22414	4.815
os 14 fl	22414	5.875
scir 200 ml	22414	4.040
Tonogen - ABC		
os 10 fl 10 ml	21229/1	4.720
os 30 fl 10 ml	21229/1	9.575
Tonoliver - ABC		
'5000' os 10 fl 6 ml	12373/A1	4.660
'10000' os 10 fl 6 ml	12373/A2	4.725
Tonoliver ferro - ABC		
os 10 fl 7,5 ml	18376/A	14.520

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Dobren - Ravizza		
30 cpr 50 mg	22576/A	3.050
24 cpr 100 mg	22576/A1	3.730
20 cpr 200 mg	22576/A2	5.025

MODIFICA DI COMPOSIZIONE, CONFEZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Antabuse - Crinos		
48 cpr eff 400 mg	4308	5.410
24 cpr eff 400 mg	4308	3.425

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrosil - Dompé		
complex im 6 f + 6 f	8959/B	2.920

(3376)

Prezzi dei concimi. (Provvedimento n. 19/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/82 del 15 dicembre 1982;

Considerati gli incrementi accertati per i costi operativi e in particolare per il costo del metano utilizzato nella produzione di concimi destinati al mercato nazionale;

Sentita la commissione centrale prezzi nella seduta del 19 marzo 1984;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Per prezzo di vendita « a destino » (in L/q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo di vendita « al consumo » (in L/q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto del consumatore, franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) PREZZI BASE A DESTINO.

I prezzi base a destino dei concimi azotati semplici sono riportati in tabella 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti (esclusi i fosfati di ammonio) si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tabelle 2 e 3.

TABELLA 1

Prezzo base a destino dei concimi azotati

Solfato ammonico .	20/21%	18.700 L/q.le
Nitrato ammonico .	26/27%	22.900 »
Nitrato di calcio	15/16%	20.800 »
Urea . .	46%	33.700 »

Per i concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tabella 1 i prezzi base a destino saranno quelli risultanti moltiplicando le unità minime garantite per ciascun concime, per il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

TABELLA 2

Prezzo base a destino dei concimi fosfatici

Quote unitarie (L/unità P_2O_5 solubile):

Perfosfato (fino a 24 unità) .	844
Perfosfato (da 25 a 37 unità) .	773
Perfosfato (oltre 37 unità) .	701

Quote aggiuntive (L/q.le):

Quota di granulazione	1.200
Quota per merce resa insaccata in partenza .	1.000
Quota per trasporto franco destino	variabile

Le quote per trasporto franco destino dei perfosfati vengono fissate dai comitati provinciali prezzi e debbono tener conto unicamente del costo di trasporto, effettivamente sostenuto e documentato, dai diversi stabilimenti di produzione al magazzino del distributore.

TABELLA 3

Prezzo base a destino dei concimi composti

Quote variabili (L/unità):

Azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	820
Anidride fosforica solubile (P_2O_5)	805
Ossido di potassio-cloruro (K_2O)	325
Ossido di potassio-solfato (K_2O)	530

Quote fisse (L/q.le):

Quota di granulazione (solo complessi)	1.100
Quota per resa a destino di merce imballata in sacchi di plastica	2.900

Sono « composti » i concimi contenenti almeno due elementi fertilizzanti principali (azoto, fosforo, potassio); ai fini del prezzo si suddividono in:

concimi composti-complessi, costituiti da granuli aventi composizione similare;

concimi composti in miscela, costituiti da miscele di granuli di composizione diversa.

La quota aggiuntiva di granulazione non si applica per i concimi composti in miscela e per tutti gli altri concimi in polvere.

La quota unitaria per l'ossido di potassio (K_2O) da solfato può essere adottata solo se il contenuto in cloro (Cl) nel concime è inferiore al 2%.

I prezzi base a destino dei fosfati di ammonio, comprensivi delle quote aggiuntive, sono fissati in L. 585 per unità, da applicarsi alla somma delle unità di azoto e di anidride fosforica solubile contenute in ciascun prodotto.

Ai fini del prezzo si definiscono fosfati di ammonio i concimi composti NP con titolo di anidride fosforica solubile uguale o superiore a 38 unità. Per i concimi composti NPK con titolo in P_2O_5 uguale o superiore a 38 unità i prezzi franco destino si ottengono applicando per l'N e la P_2O_5 i valori unitari dei fosfati di ammonio e per il K_2O le quote variabili di tabella 3. Sono escluse le quote fisse di tale tabella.

B) SCALE PREZZI DEI CONCIMI.

I prezzi di vendita « a destino » nei diversi mesi dell'anno per i concimi azotati e composti si determinano, tenendo conto del prezzo base a destino e delle variazioni riportate in tabella 4 per scaglioni di valore.

TABELLA 4

Scala mensile azotati e composti (L/q.le)

Prezzi base a destino mese acquisto	Fino a 20.000	da 20.001 a 25.000	da 25.001 a 30.000	da 30.001 a 35.000	oltre 35.000
giugno-luglio .	−1.160	−1.500	−1.820	−2.160	−2.480
agosto . .	− 870	−1.125	−1.365	−1.620	−1.860
settembre . .	− 580	− 750	− 910	−1.080	−1.240
ottobre . .	− 290	− 375	− 455	− 540	− 620
novembre-dicembre (prezzo base)	—	—	—	—	—
gennaio . .	+ 290	+ 375	+ 455	+ 540	+ 620
febbraio . .	+ 580	+ 750	+ 910	+1.080	+1.240
marzo . .	+ 870	+1.125	+1.365	+1.620	+1.860
aprile-maggio .	+1.160	+1.500	+1.820	+2.160	+2.480

C) PREZZI AL CONSUMO.

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici e composti, si determinano aggiungendo ai prezzi a destino, per i singoli mesi, i compensi di distribuzione determinati con riferimento al prezzo base e riportati in tabella 5.

TABELLA 5

Compensi di distribuzione (in L/q.le)

Prezzi base a destino	Fino a 20.000	da 20.001 a 25.000	da 25.001 a 30.000	da 30.001 a 35.000	oltre 35.000
—	—	—	—	—	—
Compenso al grossista	450	500	550	600	650
Compenso al dettagliante (compenso cali e sfridi)	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Il compenso per facchinaggio e magazzinaggio è fissato in L/q.le 1.500.

Nessuna maggiorazione è ammessa per diramazioni e smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo. Non va applicato il compenso per facchinaggi e magazzinaggi nel caso di merce consegnata al consumatore direttamente da stabilimento e/o deposito del produttore.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nella vendita a distributori che nell'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo) ritirino meno di 20.000 q.li di concimi per ciascun comparto (azotati semplici, fosfatici, composti) cumulativamente da qualsiasi produttore.

CONCIMI MISTO ORGANICI E CONCIMI COMPOSTI
CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

S'intendono misto-organici i fertilizzanti ottenuti per reazione o miscela da sostanza organica naturale di origine animale e/o vegetale e da uno o più elementi fertilizzanti minerali (NPK) nelle loro varie forme.

Le disposizioni relative alla normativa di prezzo dei concimi misto-organici e dei concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, introdotte dal provvedimento CIP n. 22 del 7 agosto 1975, e riprese nei successivi provvedimenti, sono abrogate.

Per chiunque intenda immettere sul mercato un concime misto-organico resta fermo l'obbligo di darne preventiva comunicazione per un parere sulla validità agronomica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fertilizzanti, precisando:

la denominazione del concime;

l'esatta composizione quali-quantitativa di tutte le materie prime impiegate;

il prezzo di vendita.

Dovranno inoltre essere prodotti:

un certificato di analisi, emesso da un laboratorio chimico di Stato o da istituto universitario;

una relazione che illustri il procedimento di preparazione del concime e le sue applicazioni agronomiche.

Per l'aggiornamento dei prezzi dei formulati per i quali, in virtù delle precedenti norme C.I.P. abrogate, è stato già espresso un parere di congruità, sarà sufficiente precisare nella domanda il solo nuovo prezzo di vendita.

Per i concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, in misura non inferiore alle 5 unità fertilizzanti, ai fini di una loro immissione sul mercato valgono le medesime modalità previste per i concimi misto-organici con l'avvertenza che il certificato di analisi dovrà essere completato dall'indice di attività dell'azoto a cessione controllata.

Per i prodotti con titolo di azoto a cessione controllata, inferiore alle 5 unità, si applica la tabella dei composti o complessi.

Entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuto deposito della domanda, il Ministero dell'agricoltura esprimerà un parere sulla validità agronomica dei formulati, dandone comunicazione alla ditta interessata.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non è concessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno i listini dei prezzi al consumo per i concimi fosfatici e misti impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

E' fatto obbligo ai venditori di esporre nei locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico e con caratteri facilmente leggibili, i prezzi massimi al consumo dei concimi da essi venduti, validi nei diversi mesi dell'anno.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare entro il 21 luglio 1984 i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3463)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 116071 del 26 giugno 1984 praticabili dal 2 luglio 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	396
Olio combustibile BTZ	»	435

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	592	595	598	601	604
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	519	522	525	528	531

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3495)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Prova pratica d'esame per il concorso ad un posto di litografo stampatore - operai qualificati

La prova pratica per l'espletamento del concorso, per esami, ad un posto di litografo stampatore (operai qualificati), indetto con decreto ministeriale n. 94 del 29 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1983, avrà luogo in Roma presso l'istituto professionale di Stato «Panfilo Castaldi», via Casal Bruciato n. 17, alle ore 13 dei giorni 17, 18, 19 e 20 settembre 1984, come da comunicazione che verrà data direttamente agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

(3419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona - facoltà di economia e commercio - istituto di storia e sociologia - Palazzo degli Anziani - Piazza Stracca - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 luglio 1984, ore 14,30;
seconda prova scritta: 18 luglio 1984, ore 9.

(3435)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 29).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore 29 - Meccanica (borse n. 23).

convocazione: giorno 23 luglio 1984, alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3436)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente medico appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

trenta posti di operatore professionale collaboratore, infermiere professionale;

un posto di operatore tecnico coordinatore, settore di attività servizio cucina, dispensa e mensa;

dodici posti di operatore tecnico, da adibire alle seguenti attività di mestiere:

sei unità di conduttore di generatori di vapore;
una unità di bruciatorista;
due unità di tubista;
due unità di elettricista;
una unità di falegname;

quindici posti di operatore tecnico, settore di attività soccorso e trasporto infermi (autisti-barellieri).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(3420)

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Sestri Levante dell'unità sanitaria locale n. 18.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Sestri Levante dell'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(3447)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di microbiologia;

un posto primario di endocrinologia;

un posto di primario della terza divisione di medicina generale;

un posto di primario di patologia neonatale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bergamo.

(3421)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. **21.**

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di violazioni di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall'origine un illecito amministrativo sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione previste dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, agli effetti della presente legge, sarà denominata « legge statale ».

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari. Restano inoltre ferme le disposizioni vigenti concernenti le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

Art. 2.
Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Art. 3.
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale

A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Art. 4.
Applicazione delle sanzioni amministrative

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito da legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle province, al circondario di Rimini, ai comuni e alle comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla sezione III del capo I della legge statale.

Art. 5.
Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente, e per essi:

il presidente della giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate dalla Regione.

il sindaco, il presidente della giunta provinciale, del comitato circondariale di Rimini e della comunità montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o delegate rispettivamente ai comuni, alle province, al comitato circondariale di Rimini e alle comunità montane.

Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai comuni, detta competenza spetta al sindaco.

L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 6.
Agenti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ognuno degli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge statale in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti. A questo fine la giunta regionale può adottare un documento-tipo.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 7.
Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge statale.

La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a lire quattromila o superiore a lire venti milioni.

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge statale.

Art. 8.
Accertamento della violazione

La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

c) la generalità del trasgressore ovvero le genaralità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;

d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;

e) la menzione delle norme che si presumono violate;

f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;

g) l'indicazione degli enti od organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della legge statale;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Art. 9.
Contestazione

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.

Art. 10.
Notifica

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trencentosessanta ai residenti all'estero.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

Art. 11.
Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.

L'interessato alla revisione delle analisi puo richiederne l'effettuazione ai servizi competenti della unità sanitarie locali e agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per ciascuna analisi richiesta ai servizi dell'unità sanitaria locale o a laboratori convenzionati con essa, l'interessato dovrà versare alla tesoreria della stessa una somma stabilita da apposito tariffario approvato con legge regionale.

Per le revisioni di analisi richieste agli istituti e laboratori incaricati sulla base delle vigenti disposizioni di legge si osservano le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 12.
Accesso ai luoghi

Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, quarto comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.

Art. 13.
Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli enti di cui al precedente art. 4.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

Art. 14.
Rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.

Art. 15.
Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentita dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trencentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'èstero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

Art. 16.
Esecuzione forzata

L'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell'art. 27 della legge statale.

Art. 17.
Sequestro e confisca

Nelel ipotesi di sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge statale, l'agente accertatore che vi procede ne redige apposito processo verbale, il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge statale, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.

Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.

L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 19.

Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Nei casi di confisca, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge statale, le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o comunque pericolose per la salute pubblica; ugualmente se ne dispone la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.

Fuori dalle ipotesi previste nel precedente comma, quando la confisca ha ad oggetto beni fungibili se ne dispone la vendita all'incanto; qualora si tratti di cose infungibili se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, o a diversa destinazione comunque di uso pubblico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 3 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 18.

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, sono devoluti secondo le rispettive competenze alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle unità sanitarie locali.

Art. 19.

Prescrizione

Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

NORME FINALI

Art. 20.

In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del regolamento regionale per la caccia al cinghiale 29 ottobre 1982, n. 48.

Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'art. 10 del regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia 3 agosto 1982, n. 38, avviene secondo le valutazioni compiute dalla giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 21.

Si intendono altresì confermate le sanzioni contenute nell'art. 17 del regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981, n. 14.

Art. 22.

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 23.

L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative direttamente applicate dalla Regione, è svolta dal servizio tributi, demanio e patrimonio della giunta regionale.

L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal sindaco, è svolta dal competente servizio della unità sanitaria locale.

La definizione dei compiti del servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato 2 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni, è conseguentemente integrata.

Art. 24.

L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme della legge statale.

Di conseguenza sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare le disposizioni incompatibili della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41, e successive modificazioni, della legge regionale 6 agosto 1979, n. 25, della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 aprile 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 22.

Modifica della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25: « Unificazione dell'azienda regionale incremento selvaggina e del consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Emilia nell'azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 2 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, è abrogato.

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Tutte le deliberazioni soggette ad approvazione devono essere inviate alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni soggette ad approvazione della giunta regionale divengono esecutive se entro venti giorni dal ricevimento non ne venga dichiarato l'annullamento oppure non siano stati chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 aprile 1984

TURCI

(2649)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1984, n. 5-101/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la concessione dell'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio prevista dall'art. 198 della medesima legge provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 24 *aprile* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione n. 163 del 6 dicembre 1983;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 994 del 10 febbraio 1984;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la concessione dell'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio prevista dall'art. 198 della medesima legge provinciale, secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 febbraio 1984

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1984
Registro n. 19, *foglio n.* 45

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPAZIONE SULL'INDENNITA' PREMIO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 198 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1983, N. 12.

Art. 1.

L'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio servizio di cui all'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, viene concessa su richiesta del personale, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per motivi di seguito elencati in ordine di priorità:

a) spese mediche e/o chirurgiche effettivamente a carico del richiedente, sostenute anche per le persone di cui all'art. 433 del codice civile, di ammontare complessivo comunque non inferiore al 10 % del reddito annuo netto;

b) sostenimento di oneri per studi dei figli, di ammontare complessivo non inferiore ai limiti di reddito previsti dalla precedente lettera *a*);

c) acquisto o costruzione della casa di abitazione, anche mediante il pagamento di quote a cooperative edilizie, da utilizzare come residenza abituale del nucleo familiare del richiedente, ovvero dei figli maggiorenni; interventi di ristrutturazione, risanamento, manutenzione straordinaria o ampliamento della casa di abitazione del richiedente o del coniuge convivente, comportanti complessivamente spese di entità non inferiori al 30 % del reddito annuo netto;

d) sistemazione di situazioni debitorie di entità complessivamente non inferiore al limite fissato alla precedente lettera *c*), diverse dalla cessione del quinto dello stipendio, contratte per i motivi di cui alla medesima lettera;

e) altri motivi rilevanti, quali il matrimonio del richiedente.

Per i fini di cui al presente articolo sono ammissibili spese per interventi ancora da realizzare ovvero anche spese già sostenute ma in data non anteriore al 1° ottobre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Le spese per iniziative concernenti la costruzione ovvero altri interventi di cui alla lettera *d*) del successivo art. 2 per i quali è richiesto il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione comunale, nonché per l'acquisizione della casa di abitazione tramite cooperativa sono inoltre ammissibili per il loro complessivo ammontare purché l'ultimazione dei lavori ovvero l'assegnazione da parte della cooperativa risultanti da idonea documentazione siano avvenute in data non anteriore alla scadenza indicata al comma precedente.

La commissione per l'organizzazione e il personale può comunque riservare una quota dello stanziamento annuale di bilancio nella misura massima del 10 % per le finalità di cui alla precedente lettera *e*).

Art. 2.

Le domande di concessione dell'anticipazione, da redigersi su apposito modello approvato dalla giunta provinciale, devono essere presentate al servizio organizzazione finanziaria nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Le domande devono essere corredate della documentazione indicata nel medesimo modello che dovrà comunque ricomprendere:

a) per spese mediche e chirurgiche: idonea documentazione sanitaria concernente le spese sostenute o da sostenere ed attestazione circa la non rimborsabilità o eventualmente la quota rimborsabile delle suddette spese;

b) per oneri per studi dei figli: idonea documentazione riguardante le spese per l'iscrizione e la frequenza dei corsi di studio dei figli;

c) per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli: atto notarile di compravendita ovvero altra documentazione idonea concernente l'individuazione della casa di abitazione ed il relativo costo;

d) per costruzione, risanamento, ristrutturazione, spese di straordinaria manutenzione e ampliamento della casa di abitazione: preventivo di spesa redatto da professionista iscritto agli albi professionali o idonea documentazione dell'avvenuto sostenimento delle spese;

e) per costruzione o acquisto della casa tramite cooperativa:

dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio, l'avvenuta prenotazione da parte del richiedente o del coniuge convivente, nonché l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione dell'unità abitativa prenotata;

documentazione comprovante le somme versate alla cooperativa e l'estratto dei verbali sociali da cui risulti la spesa complessiva a carico del socio per l'assegnazione dell'alloggio, nonché l'entità di eventuali finanziamenti agevolati;

f) per sistemazione di situazioni debitorie contratte per i motivi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1: dichiarazione di istituti bancari attestante la situazione debitoria del richiedente e/o del coniuge qualora cointestatario dell'alloggio;

g) per altri motivi rilevanti: idonea documentazione di spesa.

Nei casi *c*), *d*), *e*) e *f*) previsti dal presente articolo, la domanda deve altresì riportare la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che le iniziative programmate concernono l'unica casa del richiedente e del coniuge convivente in proprietà o in assegnazione da cooperativa edilizia o in locazione con patto di futura vendita. Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisizione della casa di abitazione dei figli maggiorenni la domanda deve altresì riportare l'attestazione, redatta con le medesime modalità, che trattasi dell'unica casa dei figli e che il richiedente e il coniuge convivente non sono proprietari, o assegnatari o locatari con patto di futura vendita, di più di una casa di abitazione.

Art 3.

La commissione per l'organizzazione e il personale riserva annualmente una quota dei fondi stanziati, in misura non inferiore al 5% e non superiore al 10%, per la concessione di anticipazioni sull'integrazione dell'indennità premio di servizio per far fronte a spese urgenti e di particolare gravità tali da

pregiudicare la situazione economica personale e familiare del richiedente, sostenute per interventi medici o chirurgici dei dipendenti o delle persone di cui all'art. 433 del codice civile nonché in conseguenza di eventi imprevisti ed eccezionali.

Nei casi previsti dal precedente comma, le domande, redatte con le modalità di cui al precedente art. 2, possono essere presentate prescindendo dai termini di scadenza indicati nel primo comma dell'articolo medesimo.

I fondi non destinati alle finalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ciascun anno sono utilizzati in conformità all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Possono chiedere l'anticipazione di cui al presente regolamento i dipendenti provinciali con almeno 10 anni di servizio comunque prestato presso la provincia, nonché riconosciuto secondo le disposizioni di cui all'art. 197, primo e secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

L'anzianità di cui al comma precedente, da determinarsi escludendo i periodi disciplinati dalle disposizioni di cui al penultimo comma del medesimo art. 197, deve essere già maturata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

L'ammontare dell'anticipazione è fissato dalla commissione per l'organizzazione e il personale in relazione alle rate maturate, alla data della domanda, dell'integrazione dell'indennità premio di servizio a carico della provincia e comunque nei limiti della spesa complessiva derivante dalle iniziative programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

esigenze finanziarie dei nuclei familiari interessati alle iniziative;

entità complessiva delle spese in rapporto alla situazione economica dei nuclei familiari interessati da determinarsi anche in relazione alla diversa natura dei redditi posseduti;

concorso al finanziamento delle spese di fonti finanziarie agevolate.

L'importo delle rate dell'integrazione dell'indennità premio di servizio di cui al precedente comma è determinato come differenza tra le somme spettanti a titolo di indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e gli importi della medesima stabiliti con le modalità di computo vigenti presso gli enti ed istituti di iscrizione assicurativa del richiedente.

Per il personale con iscrizione assicurativa ad enti ed istituti diversi dall'INADEL e dall'ENPAS l'importo delle rate dell'integrazione di cui al comma precedente è determinato con le modalità fissate dal medesimo comma, nell'ipotesi di assicurazione continuativa ai fini previdenziali presso l'ente di iscrizione all'atto della presentazione della domanda. Nel caso in cui gli importi delle indennità per la cessazione del servizio comunque denominate, comunicati alla provincia dagli enti e istituti tenuti alla corresponsione, siano tali da comportare, per i periodi di servizio con iscrizione assicurativa presso gli enti ed istituti medesimi, un'entità delle rate dell'integrazione inferiore a quella determinata ai sensi del presente comma, si fa riferimento, limitatamente ai suddetti periodi, ai minori importi delle rate dell'integrazione.

Nel caso di esame favorevole delle domande di anticipazione per gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 che non risultino corredate dall'atto notarile di compravendita o dal compromesso di compravendita, la commissione per l'organizzazione e il personale fissa un termine perentorio non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni per la presentazione del medesimo atto notarile di compravendita o del compromesso di compravendita. L'inosservanza del suddetto termine comporta il non accoglimento della domanda.

La commissione per l'organizzazione e il personale formula alla giunta provinciale le proposte in ordine alle modalità e ai tempi di erogazione dell'anticipazione.

Art. 6.

La concessione dell'anticipazione è disposta con deliberazione dalla giunta provinciale sulla base del parere favorevole della commissione per l'organizzazione e il personale.

L'anticipazione può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso la provincia o altro ente di provenienza ed è detratta dall'indennità premio di servizio o relativa integrazione disposta ai sensi dell'art. 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

L'erogazione è effettuata tenendo conto delle proposte della commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 5, in una o più soluzioni. L'erogazione dell'anticipazione, ovvero dell'ultima quota nel caso di corresponsione frazionata, è effettuata previa presentazione di idonea documentazione dell'avvenuto sostenimento delle spese ed osservanza dei seguenti adempimenti:

per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 l'erogazione è subordinata alla presentazione dei certificati di iscrizione e di frequenza ai corsi di studio dei figli;

per gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 l'erogazione di acconti può essere autorizzata previa presentazione del compromesso di compravendita ed il saldo ad avvenuta esibizione dell'atto notarile di compravendita;

per gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 l'erogazione di acconti è subordinata alla presentazione della copia autentica della concessione edilizia, o autorizzazione comunale, qualora necessaria; in luogo della produzione della documentazione di spesa l'erogazione del saldo può essere autorizzata su richiesta del dipendente previo accertamento da parte della provincia dell'avvenuta esecuzione delle opere programmate;

per gli interventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 l'erogazione del saldo è disposta sulla base di apposita dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente o del coniuge convivente.

In caso di mancata osservanza dei termini fissati dalla giunta provinciale col provvedimento di concessione dell'anticipazione per l'effettuazione delle spese e la presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero delle somme eventualmente anticipate, che dovranno affluire tra le entrate del bilancio provinciale.

Art. 7.

Le anticipazioni di cui al presente regolamento sono assoggettate alla disciplina fiscale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 8.

Ai fini del presente regolamento per reddito annuo netto si intende l'ammontare complessivo dei redditi, al netto delle relative imposte, percepiti nel periodo di imposta antecedente all'anno di presentazione della domanda con esclusione dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata e dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Ai fini del presente articolo il reddito di lavoro dipendente del richiedente è comunque assunto ai fini della determinazione del reddito annuo netto in misura non inferiore al reddito conseguibile nell'ipotesi di servizio continuativo per l'intero anno di riferimento.

Art. 9.

Nella prima applicazione del presente regolamento le domande, che saranno ammesse a valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio 1984, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per le domande di cui al comma precedente le scadenze fissate dall'art. 1, secondo e terzo comma, per l'ammissibilità delle spese sono stabilite alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(2462)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali.		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	185.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227